

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 1951

(55<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

#### I N D I C E

##### Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici » (N. 1674) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MONALDI, relatore . . . . . Pag. 657

La riunione ha inizio alle ore 12,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bei Adele, Bitossi, Bosco Lucarelli, Braccesi, Caso, Cosattini, Falck, Farina, Grava, Jannuzzi, Labriola, Macrelli, Mariani, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Putinati, Sacco, Salvagiani, Tambarin, Venditti, Vignani, Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, senatore Rubinacci.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Reppossi ed altri: « Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici » (N. 1674) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Monaldi.

MONALDI, *relatore*. Data l'urgenza di approvare il disegno di legge, per evitare che esso debba tornare alla Camera, dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato in una precedente riunione, riservandomi di ripresentare la mia proposta in altra sede più opportuna.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dei singoli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è sostituito dal seguente:

« L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se, successivamente, venga a mancare il requisito di contribuzione di cui al precedente articolo. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato ».

(È approvato).

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

55ª RIUNIONE (21 giugno 1951)

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,40.